

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il

**ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLE INTERVENUTE
MODIFICHE LEGISLATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/05 ED AL DPR
380/01**

Nr. Progr. **24**

Data **06/06/2016**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 06/06/2016 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 06/06/2016 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	N
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLE INTERVENUTE MODIFICHE
LEGISLATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/05 ED AL DPR 380/01

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- la Legge 7 agosto 2012 n. 134 Conversione di Legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese è stata apportata modifica al comma 2 dell'art. 4 del D.R.P. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia) attraverso l'articolo 17-quinquies (Semplificazioni dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) che così recita:

“1. Al comma 2 dell'art. 4 del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

“1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i Comuni adeguano il Regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche.”

- ai sensi della Legge Regionale n. 12/05 art. 81 il Comune di Busto Garolfo è dotato di una Locale Commissione Comunale per l'Edilizia Integrata per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche di cui al PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) e per l'esame dei progetti di recupero dei sottotetti con modifica di sagoma.
- La L.R. n. 38/15 ha modificato gli artt. 80, 81 e 82 della citata Legge Regionale eliminando tale Organismo integrato, prevedendo unicamente le Commissioni per il Paesaggio e non più le Commissioni Edilizie integrate;

Ritenuto di adeguare l'ordinamento comunale alle predette modifiche legislative modificando a tal fine il vigente regolamento edilizio nel seguente modo:

- a) dopo l'art. 162 è aggiunto il seguente:

Art. 162 bis. Sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

1. In attuazione dell'art.4, comma 1ter, del D.P.R. 380/01, si dispone che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
 - Per i parcheggi coperti e scoperti occorre riservare almeno uno stallo di sosta alle autovetture elettriche dotato di impianto di ricarica delle batterie, di adeguata potenza, azionabile in sicurezza direttamente dagli utilizzatori nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;
 - Per ciascun box auto occorre installare una presa per la ricarica dei veicoli di adeguata potenza nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;
2. Il presente articolo, ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinques dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, non si applica agli immobili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche;

b) Soppressione dell'art. 49 limitatamente alla seguente frase:

"... per la verifica dell'impatto paesistico ai sensi del P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale)";

c) Soppressione dell'art. 53, 1° comma, che così recita:

"Sui progetti da sottoporre all'esame dell'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, secondo gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 8/11/2002 n. 7/11045.";

Vista la nota ATS Milano Città Metropolitana n. prot. 6567 del 09.02.2016 con il quale, rilevato che trattandosi di modifiche che non incidono sul versante igienico-sanitario, non vengono formulate osservazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare Area Assetto del Territorio del 30 maggio.2016 .;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

Con n. voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di adottare le modifiche al vigente regolamento edilizio riportate in premessa ed evidenziate nell'allegato alla presente deliberazione, per i motivi ivi esposti;
2. di dare mandato ai competenti uffici comunali per l'espletamento delle successive fasi procedurali e per l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente atto secondo la disciplina prevista dall'art. 29 della L.R. n. 12/2005.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con n. ... voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. ... Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegato: artt. 49 e 53 del Regolamento Edilizio Comunale con evidenziato in colore giallo le parti cassate

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***** COPIA *****

Numero Delibera **24** del **06/06/2016**

OGGETTO

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/05 ED AL DPR 380/01

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 31/05/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. ANGELO SORMANI

TITOLO II: LA COMMISSIONE EDILIZIA

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

SEZIONE I COMPOSIZIONE

Art. 48 Istituzione della commissione edilizia

1. Il Comune istituisce la Commissione edilizia e ad essa attribuisce le funzioni definite dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 49 Composizione della commissione

1. La commissione edilizia si compone di membri di diritto e di membri elettivi.
2. I membri di diritto sono:
 - Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/2/1989 n. 6 che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Il funzionario addetto del dipartimento di prevenzione del Servizio di igiene e sanità pubblica della competente ASL per il parere di cui all'art. 5 del DPR 380/2001 che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Il responsabile dell'Area pianificazione e gestione del territorio del Comune di Busto Garolfo quale membro senza diritto di voto che esercita funzione di relatore sull'iter procedurale delle pratiche edilizie nonché sulla conformità dei progetti con gli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati. Il funzionario suddetto non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
- ~~3.~~ I membri elettivi sono sette individuati tra i soggetti dotati di professionalità tecnica, estetica e giuridica in materia di edilizia ed urbanistica fra i quali due esperti in materia paesistico-ambientale ~~per la verifica dell'impatto paesistico dei progetti ai sensi del P.T.P.R. (Piano Territoriale paesistico Regionale).~~
4. La Commissione nella prima adunanza procede, al proprio interno e con un'unica votazione, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente che devono essere scelti fra i membri elettivi.
5. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono in un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare un solo nominativo. Viene eletto Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti e Vicepresidente il secondo eletto. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
6. Il Presidente della Commissione, verificata la validità della seduta in base al numero dei presenti, nomina di volta in volta un segretario scelto tra uno dei membri elettivi presenti. Compito del segretario è quello di annotare su apposito registro, costituente il verbale delle adunanze, il parere espresso dalla Commissione per ogni singola pratica e riportare anche le eventuali assenze per incompatibilità relative alle varie pratiche esaminate.
7. Al termine della seduta, sul verbale delle adunanze, verrà posto apposito timbro riportante lo spazio per indicare il numero della seduta, la data ed il numero delle pratiche esaminate, la firma del Presidente, del segretario e di tutti i membri presenti.

SEZIONE II NOMINA E DURATA

Art. 50 Nomina e durata della commissione

1. La designazione dei commissari della Commissione è di competenza della Giunta comunale che potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di indicazioni fornite dai vari ordini professionali. I membri della Commissione durano in carica quanto la Giunta comunale che li ha eletti.
2. Nel rispetto dei disposti della L. 444/94, in attesa della nomina della nuova Commissione da parte della nuova Giunta comunale, è comunque prorogata la validità della Commissione in essere fintanto che non sarà sostituita dalla nuova.
3. Non è consentito rieleggere più di quattro membri che abbiano fatto parte della Commissione edilizia immediatamente precedente con un massimo, comunque di due mandati consecutivi.

SEZIONE III INCOMPATIBILITA'

Art. 51 Casi di incompatibilità

1. L'elezione dei membri della Commissione è regolata dal R.D. 383/1934; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela previste per gli Assessori (L. 148/1915 n. 136).
I membri della Commissione non possono essere rappresentanti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle normative vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune (circolare Ministero LLPP 3968/1966). Sono esclusi dalla possibilità di essere eletti membri della Commissione soggetti inseriti nella burocrazia comunale, ad eccezione del responsabile dell'Area pianificazione e gestione del territorio come sopra definito, o tecnici che siano stati incaricati della redazione del piano urbanistico generale o di sue sostanziali varianti.
2. Il membro della Commissione deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato , o che lo riguardi direttamente in quanto proprietario dell'area su cui sorgerà l'edificio in esame, di aree appartenenti a parenti (fino al quarto grado) od affini (sino al secondo grado), oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta . Nel caso in cui , provata la causa di astensione, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta , il Presidente deve pronunciare la ricusazione, facendola risultare dal verbale.

SEZIONE IV DECADENZA DEI COMMISSARI

Art. 52 Casi di decadenza

1. Si ritengono decaduti quei membri che incorrono in una delle sotto elencate ipotesi:
 - subentro di incompatibilità per mutate condizioni professionali o sociali come sopra indicato;
 - assenza per più di tre sedute consecutive della Commissione;
 - ricusazione del Presidente a seguito del rifiuto del membro di allontanarsi dalla seduta in caso di provata causa di astensione.
2. In tali casi la Giunta comunale , preso atto del verificarsi di una delle ipotesi sopra riportate, provvederà a nominare il sostituto. Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto resterà in carica per il periodo restante di durata della Commissione.

CAPO II ATTRIBUZIONI

SEZIONE I ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

Art. 53 Casi in cui la Commissione esprime pareri

1. Compiuta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento la Commissione esprime pareri:
 - su tutte le richieste di permesso di costruire pervenute al protocollo comunale indipendentemente dalle opere in progetto;
 - sulle richieste di permesso di costruire in sanatoria;
 - sulle richieste di proroga di permessi di costruire ;
 - ~~sui progetti da sottoporre all'esame dell'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, secondo gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 8/11/2002 n.7/11045;~~
 - sulle opere di cui all'art.32 della L. 28/2/1985 n.47;
 - sull'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire;
 - sulle applicazioni delle misure di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati o di loro varianti sostanziali;
 - sulle proposte di trasformazione urbanistica, conversione d'uso degli edifici, lottizzazioni ed urbanizzazioni di aree;
 - sulle richieste di interventi minori (opere di segnaletica, insegne, ecc.);
 - sulla natura ed ubicazione dei servizi pubblici;
 - sui progetti di opere pubbliche e di sistemazione delle aree verdi e di modifica suolo;

- in genere su tutto quanto può interessare il decoro dell'ambiente urbano e la tutela del patrimonio storico-artistico;
 - su eventuali denunce di inizio attività per le quali il responsabile del procedimento ritenga opportuno acquisire il parere della Commissione.
2. La Commissione esprime inoltre pareri:
- sul progetto e sulle norme dei piani urbanistici generali comunali;
 - sui piani attuativi e sulle varianti del PRG o PGT;
 - sull'interpretazione e modifica del Regolamento edilizio comunale.

SEZIONE II CASI DI ESCLUSIONE DEL PARERE

Art. 54 Procedure escluse dal parere della Commissione

1. Con riferimento a quanto disposto nella sezione I, le procedure abilitative per le quali non è richiesto obbligatoriamente il parere della Commissione sono:
- Denunce di inizio attività edilizia (fatto salvo quanto previsto dalla sezione I del presente Regolamento);
 - Domande di voltura a permessi di costruire in corso.

SEZIONE III AMBITI DI VALUTAZIONE

Art. 55 Valutazioni della Commissione

1. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico delle costruzioni, la Commissione, nell'ambito di espressione delle sue valutazioni, dovrà valutare la qualità progettuale, in particolare:

- l'impatto estetico visuale della costruzione;
- il suo rapporto con il contesto urbano circostante;
- la qualità progettuale

Per meglio valutare la "qualità progettuale" si stabilisce di verificare se il progetto proposto contribuisca a qualificare oppure a deteriorare il contesto paesistico di riferimento; se produca effetti non apprezzabili sull'immagine di quel territorio o invece possa arricchirla o impoverirla; se crei nuovi valori paesaggistici o piuttosto non comprometta oppure distrugga quelli esistenti.

Tale verifica si baserà sui tre seguenti termini di valutazione:

- 1) Architettura della tradizione
Conservazione dei caratteri morfologici del luogo e della continuità delle relazioni tra elementi socio-culturali o tra elementi paesaggistici.
Verrà data molta importanza a non creare condizioni caratterizzate dall'assenza di un linguaggio architettonico canonico e al rischio connesso all'utilizzo spesso casuale di codici linguistici tra loro eterogenei.
- 2) Architettura dell'innovazione
Liberazione della progettualità, ricerca e re-interpretazione della storia nel contemporaneo.
Valorizzazione dell'architettura contemporanea con uso di nuovi materiali e nuove tecnologie costruttive mirate anche all'architettura sostenibile.
- 3) Rapporto con l'ambiente
Favorire l'impatto progettuale con l'ambiente collettivo, in quanto partecipe del paesaggio.
Per meglio analizzare il rapporto progetto-contesto paesistico, si farà riferimento all'ubicazione del progetto:
 - centro storico
 - zone residenziali
 - zone produttive
 - Parco del Roccolo e zone agricole

A tal fine nel caso fosse ritenuto utile ed opportuno per una migliore e più completa espressione del parere di competenza, i membri della Commissione, accompagnati da personale dell'Amministrazione comunale, possono avere libero accesso nella località e nel cantiere dove devono eseguirsi o si stanno eseguendo le opere per le quali si chiede o si è ottenuto il permesso di costruire.

CAPO III FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

SEZIONE I MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Art. 56 Convocazione della Commissione

1. La Commissione edilizia si riunisce ogni qualvolta il responsabile del procedimento , nell'ambito delle attribuzioni a lui conferite dal DPR 380/01, provvede alla convocazione con avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione potrà pervenire anche tramite posta elettronica, ai membri della Commissione almeno tre giorni lavorativi prima della data della seduta; al fine di garantire agli stessi la possibilità di visionare i progetti inseriti nell'ordine del giorno della convocazione.
3. Per eventi eccezionali ed urgenti è ammessa la convocazione straordinaria della Commissione ed in tal caso i membri saranno avvisati (telefonicamente , con fax o con telegramma) almeno il giorno prima della data della seduta.
4. L'ordine del giorno comprenderà l'esame delle pratiche edilizie pervenute al Comune, seguendo categoricamente l'ordine cronologico di presentazione rilevabile dal protocollo comunale. Fanno eccezione a tale ordine solo progetti o pratiche dell'Amministrazione comunale, per le quali è necessario acquisire il parere della Commissione.

SEZIONE II VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Art. 57 Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione

1. Per la validità delle sedute e delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre membri elettivi, oltre a quella del Presidente o del Vicepresidente e del responsabile dell'Area pianificazione e gestione del territorio o suo delegato.
2. Nel caso si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano particolari competenze , il Presidente può chiamare a far parte della Commissione, per il solo tempo necessario alla illustrazione del progetto, il progettista stesso o uno o più esperti, oppure richiederne la consulenza scritta , ad esclusivo titolo consultivo. Le figure esterne non potranno in alcun modo partecipare all'esame delle pratiche e all'espressione del parere.
3. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità tra pareri contrastanti prevale il voto del Presidente. Il quorum per la validità dei pareri è identico a quello indicato per la validità delle sedute.
4. Se durante l'esame di una pratica, un membro, causa incompatibilità, è costretto ad allontanarsi dalla seduta e venisse in tal modo a mancare il numero legale per la validità della stessa, la pratica in questione non potrà essere esaminata e sarà rimandata alla prossima seduta.
5. Nel caso il Presidente , causa incompatibilità, deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di una pratica, dovrà assumere la presidenza della Commissione il Vicepresidente.
6. Il parere finale della Commissione, in ordine ai progetti esaminati, verrà scritto in apposito registro, così come indicato al Titolo II, Capo I Sezione I del presente Regolamento e dovrà contenere le motivazioni del parere dato che , in caso negativo, deve essere dettagliato.
7. Se richiesto da uno o più membri della Commissione, il verbale deve contenere il numero di voti favorevoli e di quelli contrari . Ogni membro della Commissione ha diritto che nel verbale venga data precisa motivazione del proprio parere.
8. Le sedute della Commissione sono segrete; sono pertanto esclusi terzi estranei.
9. Nell'ambito delle valutazioni sui singoli progetti è ammessa la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi , così come indicato al Titolo III, Capo II, Sezione III del presente Regolamento.

SEZIONE III RAPPORTO CON LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE

Art. 58 Richiesta di collaborazione con le strutture comunali

1. Qualora, nell'ambito di competenza delle valutazioni, la Commissione ritenga opportuno acquisire elementi, dati o pareri propri di altre strutture organizzative del Comune, il presidente formulerà apposita richiesta scritta all'ufficio interessato il quale, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, provvederà a formulare risposta scritta.
2. Nel caso si rendesse necessario, per pratiche di particolare rilevanza o complessità la presenza alla seduta della Commissione di altri funzionari comunali, oltre al membro di diritto, il Presidente provvederà alla stesura di un invito formale ai sensi ed alle condizioni previste al Titolo III, Capo III Sezione I del presente Regolamento.

Art...162 bis Sviluppo della mobilità mediante veicoli a bassa emissioni complessive

1. In attuazione dell'art.4, comma 1ter, del D.P.R. 380/01, si dispone che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
 - Per i parcheggi coperti e scoperti occorre riservare almeno uno stallo di sosta alle autovetture elettriche dotato di impianto di ricarica delle batterie, di adeguata potenza, azionabile in sicurezza direttamente dagli utilizzatori nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;
 - Per ciascun box auto occorre installare una presa per la ricarica dei veicoli di adeguata potenza nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;
2. Il presente articolo, ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinques dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, non si applica agli immobili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche.